

# Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

**Modifica del 30 novembre 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso è modificata come segue:

*Art. 10 cpv. 2 lett. c e 3*

<sup>2</sup> In particolare sono vietati:

- c. allusioni che attribuiscono a una derrata alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana o che diano adito a supposizioni del genere; sono permesse allusioni:
  1. agli effetti di sostanze essenziali o utili dal punto di vista nutrizionale-fisiologico, aggiunte alle derrate alimentari per motivi di salute pubblica (art. 18),
  2. indicazioni nutrizionali o sulla salute;

<sup>3</sup> Il DFI disciplina i limiti della pubblicità ammessa nonché le indicazioni nutrizionali o sulla salute ammesse.

II

L'ordinanza del 19 maggio 2010<sup>2</sup> sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere è modificata come segue:

*Art. 19 cpv. 1<sup>quater</sup>*

<sup>1quater</sup> La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2013.

<sup>1</sup> RS 817.02

<sup>2</sup> RS 946.513.8

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova